Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Iscrizione N: MI38556
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;
Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 03/04/2016 registrata al numero di protocollo 16267/2016
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data **06/06/2016** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo per l'impresa/Ente **STEM S.R.L.** nella categoria **4** classe **E**.

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)

L'impresa / Ente
Denominazione: STEM S.R.L.
Con Sede a: LOMAZZO (CO)
Indirizzo: VIA DELLA TRAVERSA 11
Località: Lomazzo
CAP: 22074
C. F.: 02493570135

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.
4 - E

Inizio validità: 09/06/2016
Fine Validità: 09/06/2021

Responsabile/i tecnico/i:

RABAGLINO LAURA
codice fiscale: RBGLRA68E48I441P
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

4 - E

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: **CX358WW**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **EF479FW**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: VLUP8X20009141488
Materiale Pareti: Fe52
Spessore: 3 mm
Altezza Sponde: 2300 mm
Copertura: Telo o rete in plastica a maglia fine
Ribaltamento: scarrabile

Targa: **FB077PP**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WMA90SZZ482L052491

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: **CX358WW**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **FB077PP**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[03.01.05] [03.03.01] [10.02.10] [11.01.14] [11.02.06] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [15.01.01]
[15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16]
[17.02.01] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [19.01.02]
[19.01.18] [19.10.01] [19.10.02] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.07] [20.01.36] [20.01.38]

[03.01.99] - scarti di legno e sughero imballaggi in legno

[10.02.99] - scarti, cascmi di lavorazione del ferro, acciaio e ghisa

[10.08.99] - scarti, cascami di lavorazione di metalli non ferrosi e loro leghe

[11.05.99] - scarti, cascami di lavorazione di metalli non ferrosi e loro leghe e metalli duri

[12.01.99] - cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa e di metalli non ferrosi o loro leghe

Targa: **EF479FW** **Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [11.01.14] [11.02.06] [11.05.01] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04]
[15.01.01] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16]
[17.02.01] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [19.01.02]
[19.01.18] [19.10.02] [19.12.03] [19.12.07] [20.01.01] [20.01.36] [20.01.38]

[03.01.99] - * scarti di legno e sughero e imballaggi di legno

[10.08.99] - * cascami di lavorazione

[11.02.99] - cascami di lavorazione dei metalli non ferrosi o loro leghe

[11.05.99] - cascami di lavorazione (rifiuti di ferro,acciaio ghisa e rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe

[12.01.99] - casc di lavoraz e cost da rifiuti ferrosi,non ferrosi,di plastica;molatura e rottami di metalli duri

Art. 3

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertars i che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
6) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
7) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 09/06/2016

Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano)